

FOGLIO INFORMATIVO Crediti di Firma TUTELA ACQUIRENTI IMMOBILI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.– Società Cooperativa

Corso Perticari 25/27 - 47039 – Savignano sul Rubicone FC

Tel.: 0541/342711 - Fax: 0541/342888

Email: info@romagnabanca.it Sito internet: www.romagnabanca.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Forlì/Cesena n. 400104 – C.f. 04302260403

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 8066 - cod. ABI 08852

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. C119437 il 01/01/2017

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Società partecipante al gruppo IVA di Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore).

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione del cliente e si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente qualora questi sia insolvente alla scadenza.

Nelle fidejussioni passive rilasciate ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire), la banca garantisce all'acquirente di un immobile da costruire il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi di alcune situazioni di crisi specificamente individuate dal citato Decreto e fino al trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale.

Tali crediti possono essere assistiti da garanzia.

Principali rischi (generici e specifici)

- Nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commissioni periodiche	3,5%
Periodo applicazione commissioni periodiche	ADDEBITO UNICO
Spese immissione/rinnovo mov.	€ 0,00
Recupero del contributo obbligatorio al "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire" ai sensi dell'art. 17 del D.LGS. n.122/2005	0,5%
Spese scarico rata	€ 0,00
Istruttoria	0,5% Minimo: € 135,00
Variazione garanzie	0,275% Minimo: € 60,00 Massimo: € 250,00
Spese di autentica	€ 110,00 più imposta di bollo
Escussione fidejussione	€ 225,00
Rilascio movimenti su crediti di firma a plafond	€ 110,00

Commissioni per Variazioni Compagine Sociale	€ 115,00
Diritti d'Urgenza per Pratiche di Affidamento	€ 300,00
Liberatoria Fidejussione	€ 50,00
Svincolo Titoli a Pegno	€ 50,00
Commissioni per appendice di variazione testo	€ 175,00
Commissioni per duplicato	€ 100,00
Informativa pre-contrattuale	€ 0,00
Trasparenza Documentazione Periodiche	In forma cartacea: € 0,60 In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Trasparenza Documentazione Variazioni	€ 0,00
Imposte e tasse presenti e future	a carico del Cliente
Recupero spese vive effettivamente sostenute o recuperate nella misura effettivamente sostenuta reclamate da terzi	
GIORNI	
Valuta	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 2 giorni da fornire mediante lettera raccomandata A.R., senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.

Ufficio Reclami

Corso Perticari 25/27 - 47039 – Savignano sul Rubicone (FC);

Fax: 0541 342888

e-mail reclami@romagnabanca.it

pec: legale@pec.romagnabanca.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Escussione fideiussione	la commissione richiesta quando il creditore richiede il pagamento alla banca della somma garantita.
Fideiussione	garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Spese di autentica	spese sostenute per l'autenticazione della firma.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 devono intendersi per:	
Acquirente	la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
Costruttore	l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettono in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello in leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi.
Immobili da costruire	gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio dei certificati di agibilità.
Situazione di crisi	la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare; in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

Spese di istruttoria	spese per l'analisi della concedibilità.
----------------------	--